



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U. prot DVADEC-2015-0000099 del 22/04/2015

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/60 del 24/02/2011, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto "Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia";

VISTE le prescrizioni lett. A) nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 di cui al sopra detto Decreto di compatibilità ambientale la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA la Determina Direttoriale prot. DVA-2014-0024568 del 24/07/2014 con la quale, sulla base del parere n. 1519 del 06/06/2014 espresso al riguardo dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sono state ritenute ottemperate le prescrizioni lett. A) nn. 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13; non applicabili al Lotto 5 le prescrizioni lett. A) nn. 3 e 4; non ottemperate le prescrizioni lett. A) nn. 2, 6 e 8;

VISTA la Determina Direttoriale prot. DVA-2015-0003909 del 12/02/2015 con la quale, sulla base del parere n. 1693 del 16/01/2015 espresso al riguardo dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, è stata ritenuta ottemperata la prescrizione lett. A) n. 8;

VISTA la prescrizione lett. A) n. 2 che recita:

“il progetto definitivo deve comprendere i riferimenti e le relazioni rispetto agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso e le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori con particolare riguardo a:

- *piano di tutela delle acque;*
- *piano di Assetto Idrogeologico ai sensi dell'art. 27 comma 3, lettere e) e g) e dell'art 31 comma 3 lettera i) delle norme di attuazione del PAI”.*

VISTA la prescrizione lett. A) n. 6 che recita:

“le soluzioni idrauliche del progetto debbono garantire anche il naturale deflusso delle acque meteoriche anche in funzione della diminuzione di superficie permeabile dovuta all'occupazione dei suoli. La progettazione definitiva o esecutiva dovrà contenere e prevedere tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia di tutela e di prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche, la caratterizzazione dei bacini idrografici esistenti interessati dall'intervento, lo stato delle acque superficiali e sotterranee, con relative misurazioni dirette di portata e serie storiche, sulla quale osservare gli effetti dell'opera sia in fase di esercizio che di costruzione. Gli elaborati progettuali definitivi o esecutivi dovranno contenere specifici allegati relativi al dimensionamento dei manufatti relativamente ai calcoli idraulici e le grandezze idrologiche valutate per l'analisi effettuata in fase di verifica idraulica. In fase di progettazione definitiva e esecutiva dovranno essere individuati idonei presidi idraulici atti a prevenire la contaminazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei in caso di sversamenti accidentali. Le aree di cantiere dovranno essere dotate di un impianto di gestione delle acque prima della loro immissione nella rete idrica.”

CONSIDERATO che con la citata Determina Direttoriale prot. DVA-2014-0024568 del 24/07/2014, sulla base del parere n. 1519/2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, erano ritenute non ottemperate le prescrizioni lett. A) nn. 2 e 6 in quanto: *“[...] pur ritenendo corretta l'impostazione delle indagini e degli approfondimenti presentati, ma valutato che alla data odierna non è ancora stato raggiunto il pieno accordo con gli Enti competenti per la verifica delle metodologie e degli esiti dei calcoli idraulici, nonché dei dimensionamenti dei manufatti e, pertanto, ritenuto che la prescrizione non si possa dichiarare ottemperata fino a quando non sia stato ottenuto il parere positivo della Regione Sardegna Direzione Generale Lavori Pubblici - Servizio Genio Civile di Olbia-Tempio”;*

PRESO ATTO che con nota prot. CCA-0013339-P del 09/04/2015, acquisita al prot. DVA-2015-0009706 del 13/04/2015, la Soc. ANAS S.p.A. Compartimento per la Viabilità della Sardegna ai fini del completamento dell'ottemperanza delle prescrizioni di cui al sopra detto DEC/VIA/60 del 24/02/2011, ha trasmesso le determinazioni del Servizio del Genio Civile della Sardegna, nn. 761/11443 e 762/11449 del 25/03/2015, con le quali sono autorizzati gli interventi previsti nel progetto con le condizioni indicate nei medesimi provvedimenti;

SI DETERMINA

l'ottemperanza alle prescrizioni lett. A) nn. 2 e 6 di cui al Decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/60 del 24/02/2011.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Renato Grimaldi

